

dr. Marco Melli
via Regina Margherita, 54
74123 Taranto
099-4595611 347 5847811
marco-melli@libero.it

Un caso tipico d'INCERTEZZA del diritto

La Certezza del diritto viene messa in discussione quando, dall'esame di una sentenza, si rileva un ingiusto danno prodotto, non tanto per il rigetto delle proprie ragioni, ma per la constatazione di errori materiali commessi dall'organo giudicante.

Il disagio si rende ancora più serio, se la decisione è frutto di errori commessi da due organi di alto livello, quali il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia nella qualità di "appellante" ed il Presidente della seconda sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale, nel ruolo di "estensore" della sentenza.

La sentenza in oggetto è senz'altro censurabile se si esaminano da una parte gli elementi sui quali sono stati esposti i motivi di appello e dall'altra le valutazioni che hanno motivato le conclusioni della sentenza.

Nella mia qualità di funzionario dirigente Unep della sez. di Corte di Appello di Taranto, collocato a riposo il 7 luglio 2005 dopo 47 anni di servizio, avevo presentato ricorso per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in riferimento allo stipendio in godimento fino all'ultimo giorno di servizio.

Qualora il Capo Dipartimento, nell'elaborare le motivazioni d'appello, avesse effettuato un accurato esame della sentenza di primo grado e della memoria di costituzione e difensiva, non sarebbe incorso negli errori evidenti che qui di seguito si riportano.

Purtroppo nell'avvicendamento al vertice del Dipartimento è prevalsa la disinformazione dell'attuale Capo in ordine alle varie omissioni commesse dai suoi predecessori.

Ci sono voluti 20 anni a seguito di ricorsi ai Tar ed azioni sindacali per convincere l'Amministrazione ad applicare le norme previste dalla legge 312/80 e successivamente quelle del dpr n. 44/90.

Tali norme imponevano gli inquadramenti nei profili professionali del dpr n. 44/90, ma si resero irrealizzabili per il colpevole ritardo nello stabilire le dotazioni organiche per ogni livello.

La mancata dotazione organica per l'ottavo livello fu motivo di rigetto di un mio ricorso da parte del Tar di Lecce nel 2000.

Fui costretto, a causa dell'inerzia colpevole del Ministero, ad adire il Giudice del Lavoro ottenendo l'inquadramento amministrativo ed economico nella posizione economica C2 dal 1° luglio 1998 al 5 aprile 2000 e

nella posizione economica C3 dal 6 aprile 2000 in poi , trattamento economico definitivo fino al mio collocamento a riposo.

La Magistratura del Lavoro sanò il mancato inquadramento nelle due posizioni spettanti , sia in sede di primo grado, nonché in appello ed in Cassazione.

Il Capo Dipartimento appellante , ignaro di tutto questo , si è allineato alla posizione perennemente difensiva dell'Amministrazione continuando a deludere chi ha generosamente dedicato 47 anni della sua esistenza al servizio della Giustizia.

Per non smentirsi l'Amministrazione , all'atto del mio collocamento a riposo , stabilisce che il trattamento pensionistico spettante è nella posizione economica C1S , ignorando la posizione stipendiale conseguita e convalidata dai tre gradi di giudizio della Magistratura del Lavoro.

L'art. 43 del dpr n. 1092 del 1973 menzionato e non applicato dal magistrato appellante e dall'estensore della sentenza , nonché gli artt. 36 e 38 della Costituzione , dovevano essere più che opportunamente applicabili tenuto conto della posizione stipendiale riferita alla mia qualifica di appartenenza.

L'Amministrazione dopo venti anni , rendendosi conto delle omissioni commesse , sottoscrive in data 5 aprile 2000 il contratto integrativo con le OO.SS . L'accordo doveva portare a compimento le procedure di riqualificazione "mai" eseguite secondo le aree funzionali C, B1 e B2.

Per il settore Unep il Bollettino Ufficiale n. 15 del 15 agosto 2001 a pag. 2 doveva sanare definendo le dotazioni organiche per le tre aree.

Si verificò l'ennesima beffa in quanto per la posizione economica C3 fu riportata la quota Zero.

Successivamente con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri furono riesaminate le dotazioni organiche per le tre aree dell'Unep . Per la posizione C3 furono previsti 80 posti su base nazionale.

Con B.U. n. 24 del 31 dicembre 2001 fu pubblicato il decreto che prevedeva il corso formativo da tenere a Genova per la posizione C3 , nella cui graduatoria ero al quarto posto.

Al termine del percorso formativo , come prescritto , predisposi la tesina per l'esame della Commissione da costituire a breve.

Con nota firmata dal Direttore generale in data 20 giugno 2002 fu disposta la sospensione della procedura selettiva senza valide motivazioni e di conseguenza si perse l'ultima occasione per definire giuridicamente l'inquadramento.

Operazione inutile che costò notevoli spese al bilancio dello Stato , senza considerare il disagio e la delusione di coloro che seguendo il corso scrupolosamente speravano in una riqualificazione già conseguita dal personale delle cancellerie.

A seguito del contratto nazionale 29 luglio 2010 avvia una gratuita concessione di riqualificazioni, concordata sindacalmente al fine di qualificare "ufficiali giudiziari", gli assistenti unep, senza alcun criterio selettivo e requisito culturale.

Da questa benefica elargizione io ormai ne ero fuori, essendo in pensione!

Ed infine dulcis in fundo ora interviene l'applicazione dell'art. 21 quater della legge 132/2015 in base al quale gli ex assistenti unep, divenuti ufficiali giudiziari, concorreranno per titoli ai 622 posti di "funzionario" in barba a tutte le regole e gli sbarramenti subiti dall'Amministrazione nel passato.

Questa odissea è stata ignorata dal Capo Dipartimento autore dell'appello, in quanto all'epoca svolgeva altre funzioni in altra sede del nostro territorio nazionale.

Ciò che indigna maggiormente è l'inesattezza dei dati riportati nelle motivazioni di appello, quale conseguenza delle deduzioni sbagliate recepite dalla Corte.

Il Capo Dipartimento, non tenendo conto della mia posizione economica per tre volte confermata dalla Magistratura del Lavoro, nelle sue motivazioni evidenzia la circostanza circa le funzioni svolte come "incarico a tempo determinato" ignorando la mia qualifica di appartenenza e l'esistenza di un decreto ministeriale del 23 gennaio 1974 che mi aveva nominato dirigente con funzioni continuativamente svolte fino al mio collocamento a riposo.

Probabilmente il fine era quello di avvalorare la tesi delle mansioni superiori, da dichiarare non pensionabili sottovalutando la mia qualifica di appartenenza.

È ovvio che per l'esposizione carente dei motivi di appello e per il CAOS determinato dal gratuito sviluppo verticale degli ex assistenti unep, l'estensore della sentenza di appello è stato tratto in inganno sviluppando le conclusioni sulla base di una qualifica inesistente.

Sarebbe stato sufficiente esaminare la sentenza di primo grado e la memoria di costituzione per non incorrere in errori.

Considerati gli sviluppi riqualificanti partiti dal 2010, l'estensore della sentenza è partito dalla convinzione che la mia qualifica al 6 luglio 2005 fosse quella di "ex assistente unep", probabilmente beneficiato a "futura memoria" successivamente dai contratti di cui sopra.

Partendo da tale posizione l'estensore non ha avuto difficoltà nel concludere il rigetto del ricorso, ritenendo le differenze retributive quale compenso per mansioni superiori e come tali non pensionabili.

Sono certo che l'udienza fissata il 19 settembre p.v. ripristinerà la certezza del diritto con la cancellazione della sentenza contestata, in

quanto è da escludere che si possa persistere convalidando gli errori commessi.

dr. Marco Mellì

Si allegano:

1 - sentenza di primo grado della Corte dei conti della Puglia

2 - appello dell'Amministrazione

3 - memoria di costituzione e difensiva in sede di appello

4 - sentenza della 2^a sezione della Corte dei conti centrale

5 - ricorso per la revoca della sentenza depositata il 16 marzo 2017 con n. 51950



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent. 728/2014
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

all'udienza del 13 maggio 2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **29402** del registro di segreteria, promosso dal Sig. re **MELLI Marco** (n. a **La Spezia il 6.7.1933**); rapp.to e difeso dall'avv. Michele Brunetti e dall'avv. Giuseppe Labanca, giusta mandato a margine del ricorso;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Taranto

Uditi alla pubblica udienza del 13 maggio 2014 l'avv. Antonio Savino, per delega degli avv.ti Brunetti e La Banca, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; la dott.ssa Luisa Gallo, in rappresentanza del Ministero della Giustizia, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata.

Visto il ricorso, in epigrafe indicato, depositato, con allegati;

Vista la memoria dell'I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Taranto, depositata il 1^a settembre 2009;

Vista la memoria del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Ufficio del

Contenzioso, depositata il 6 maggio 2014;

Vista la memoria degli avv.ti Michele Brunetti e Giuseppe Labanca,
depositata il 7 maggio 2014

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Il Sig.re Marco Melli è stato dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia, dal 1958, con la qualifica di Ufficiale giudiziario, e, dal 1974 fino al 6 luglio 2005, allorquando è stato collocato a riposo, quale Dirigente l'Ufficio N.E.P. della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.

Con ricorso , ritualmente notificato, egli ha adito questa sezione giurisdizionale regionale, chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, computando quanto effettivamente percepito a titolo dell'attività espletata, e, in ogni caso, alla riliquidazione con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio, con decorrenza dal collocamento a riposo.

Espone il ricorrente che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 11036 del 29.11.2002, depositata in data 25.3.2003 e confermata dalla Corte di appello di Lecce , con sentenza n. 1600/03, depositata il 14.11.2003, a sua volta confermata con sentenza della Corte di cassazione n. 21011, depositata in data 8.10.2007, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello determinato con riferimento alla categoria C2 del CCNL Comparto Ministeri,

a decorrere dal 1[^] luglio 1998 e sino al 5.4.2000, e con riferimento alla categoria C3, con decorrenza dal 6.4.2000 in poi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.

L'I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Taranto si è costituito in giudizio, eccependo:

- difetto di legittimazione passiva, in considerazione della sua funzione di ordinatore secondario della spesa;
- nel merito, contestando l'applicazione della c.d. perequazione automatica del trattamento pensionistico.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, eccependo che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ Il fatto storico della percezione di determinati emolumenti (nella fattispecie concreta riconosciuti giudizialmente)...non comporta...a favore dei dipendenti, che ne abbiano beneficiato, l'automatica pensionabilità degli stessi ...”l'amministrazione, in sede di computo della base pensionabile, non ha annoverato nel Mod. PA04 le differenze retributive di cui il ricorrente ha beneficiato per il periodo 1[^] luglio 1998 – 29.11.2002, in forza di riconoscimento giudiziale. Per quanto concerne la pretesa., avanzata, in via subordinata, ha eccepito l'insussistenza nell'ordinamento vigente di un principio generale di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici alle retribuzioni percepite dai pari grado in servizio. Per quanto concerne, infine, la domanda degli oneri accessori, ha eccepito la prescrizione quinquennale e il parziale cumulo degli stessi, richiamando la decisione n.10/QM/2002 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Il ricorso è fondato.

Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale, che esclude la computabilità, nella base pensionabile, della maggiore retribuzione riconosciuta in sede giudiziale al dipendente per le mansioni superiori svolte prima della cessazione dal servizio, atteso che le differenze retributive in questione non costituiscono emolumenti fissi e continuativi.

Nella fattispecie all'esame, però, il ricorrente ha percepito detti emolumenti quale remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, ricompreso nella posizione economica C2 del CCNL del 16.2.1999 e, quindi, nella posizione economica C3 del CCNL del 5.4.2000.

In altri termini, l'attribuzione, in favore del ricorrente, del trattamento economico, prima, di C2 e, poi, di C3, non è avvenuta in conseguenza dello svolgimento di fatto di funzioni di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza, ma è avvenuta in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario - Dirigente UNEP) e nell'ambito della stessa area contrattuale di inquadramento (Area C).

Deve riconoscersi, pertanto, il diritto del Sig.re Melli Marco alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con il computo nella base pensionabile, degli emolumenti percepiti quali differenze retributive, a seguito di riconoscimento giudiziale.

Va accolta, altresì, l'ulteriore domanda diretta ad ottenere l'adeguamento costante nel tempo della pensione di cui è titolare il ricorrente, assumendo come parametro il trattamento dei dipendenti di pari qualifica ed anzianità,

ancora in servizio.

L'odierna causa pone, invero, la questione della vigenza nell'ordinamento del principio di automatico collegamento della misura delle pensioni al trattamento retributivo del personale in servizio.

Il suddetto principio non è, in effetti, contenuto in alcuna espressa disposizione legislativa che lo sancisca in termini generali, ma viene di volta in volta invocato quando si ponga per una categoria di pubblici dipendenti la necessità di uno speciale adeguamento del trattamento di quiescenza, in relazione ad una dinamica salariale del personale in servizio che venga a discostarsi in misura notevole dai valori economici precedentemente attribuiti e sui quali veniva calcolato il trattamento di quiescenza.

La Corte costituzionale (a partire dalla **sent. n. 409 del 1995**) ha avuto occasione di affermare che i modi attraverso i quali perseguire l'obiettivo dell'aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti possono essere, in via di principio, o la riliquidazione (allineamento delle pensioni al trattamento di attività di servizio di volta in volta disposto con apposita legge) o la c.d. " perequazione automatica " consistente in un meccanismo normativamente predeterminato, che adegui periodicamente i trattamenti di quiescenza agli aumenti retributivi intervenuti mediamente nell'ambito delle categorie del lavoro dipendente.

E' certo, comunque, che solo in casi particolari il legislatore ha ritenuto di agganciare automaticamente la pensione allo stipendio, dettando apposite disposizioni (cfr. art. 2, comma 2°, L. 27 ottobre 1973 n. 629, recante nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere, appartenenti ai Corpi di Polizia).

Va in proposito ricordato che la Sezione III Giurisdizionale Pensioni Civili,

con decisione n. 49970 del 12 maggio 1982, si era in origine espressa nel senso che **l'articolo 11 della L. 24 maggio 1951 n. 392** avesse introdotto nell'ordinamento il principio dell'adeguamento permanente delle pensioni del personale di magistratura alle retribuzioni dei pari grado in servizio, senza bisogno di appositi provvedimenti legislativi.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ritenuto che detta norma non avesse valore di disposizione a carattere generale intesa a tale automatico e permanente adeguamento pensionistico, con **ordinanza n. 104 del 24 giugno 1985** avevano investito la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della normativa nel frattempo intervenuta, che non prevedeva criteri atti a garantire trattamenti pensionistici proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Con **sentenza n. 501 del 21 aprile/5 maggio 1988** la Corte costituzionale, preso atto del cospicuo divario che, per il personale di magistratura, si era verificato tra pensioni e retribuzioni a seguito della L. 6 agosto 1984 n. 425 dopo avere affermato " *l'esigenza di un costante adeguamento* " dei due trattamenti, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3 comma 1 e 6 della L. 17 aprile 1985 n.141 nella parte in cui avevano disposto rivalutazioni percentuali invece di assicurare l'adeguamento attraverso una apposita riliquidazione, con decorrenza 1° gennaio 1988, delle pensioni dei soggetti esclusi dai nuovi stipendi perché collocati in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1983.

A seguito dei detta sentenza, alcuni magistrati, avendo già beneficiato della riliquidazione sulla base del trattamento spettante in applicazione della L. n.425/1984, chiesero l'ulteriore adeguamento automatico della loro pensione, come sopra liquidata, alle successive variazioni del trattamento di attività ottenute dai pari grado alle date del 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990,

nonché il riconoscimento del diritto all'adeguamento permanente in relazione ad ulteriori aumenti futuri, per effetto del meccanismo di incremento costante previsto dall'articolo 2 della L. 19 febbraio 1981 n. 27.

La giurisprudenza di questa Corte (**SS.RR.14 novembre 1988 n. 76/c ; Sezione del controllo 17 novembre 1988 n. 2021; Sezione III Giurisdizionale Pensioni Civili, nn. 62911, 62912 e 62913 del 20 marzo 1989**) si è pronunciata inizialmente in senso favorevole ai ricorrenti.

Secondo tale giurisprudenza si era sostanzialmente instaurato un meccanismo di aggancio automatico e perenne tra pensioni e stipendi dei magistrati.

Successivamente, però, la stessa **Sezione III Giurisdizionale Pensioni Civili, con ordinanza del 21 maggio 1990**, constatata l'esistenza di un vuoto legislativo che legittimasse tale principio, denunciava l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 2 della L. 19 febbraio 1981.

La Corte costituzionale, non condividendo la prospettata questione di legittimità costituzionale, con **ordinanza n. 95 dell'11/16 febbraio 1991** ne dichiarava la manifesta inammissibilità, rilevando che " *una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica n meccanismo di adeguamento periodico concepito per il personale di servizio* ", comportando varietà di scelte e molteplicità di implicazioni, sarebbe stato il risultato di attività " *certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore* ".

Il legislatore interveniva qualche mese dopo, con la L. 8 agosto 1991 n. 265, sottoposta, come è noto al vaglio della Corte costituzionale in più riprese e sotto diversi profili di incostituzionalità.

Con **sentenza n. 42 del 28 gennaio/10 febbraio 1993** la Corte costituzionale affermava che " *il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle*

pensioni l'applicabilità del meccanismo di adeguamento aveva esercitato una discrezionalità sua propria ", volendo limitare gli effetti dello stesso nell'ambito esclusivo del trattamento stipendiale per il quale era stato concepito.

Nel ribadire che esula dai limiti del controllo di legittimità l'operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell'istituto nel settore pensionistico (dichiarando, quindi, inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale) la Corte osservava tuttavia che " *la radicale opzione nel senso di cristallizzare la riliquidazione alle misure stipendiali dal 1° luglio 1983, senza alcun conto, neppure parziale, degli adeguamenti, né prima né dopo* " non può non prospettarsi come fattore di nuove e ulteriori divaricazioni tra pensioni e stipendi, rappresentando l'ipotesi che nel medio periodo l'andamento delle retribuzioni finirà per discostarsi dalle pensioni " *ben al di là di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale ed imperfetto* " a suo tempo richiesto dalla stessa Corte ai sensi degli articoli 3 e 36 della Costituzione, con la ovvia conseguenza che le considerazioni svolte nella sentenza n. 501 del 1988 a proposito dell'omesso calcolo delle anzianità pregresse ben potrebbero alla mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo tra variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e computo delle pensioni, così determinando l'esigenza di un riesame della questione di costituzionalità (*2un riesame della questione di costituzionalità si sarebbe reso necessario ove nel futuro la divaricazione fra stipendi e pensioni si discostasse da un ragionevole rapporto di corrispondenza* ").

Successivamente, con **sentenza n. 409 del 20/27 luglio 1995**, la Corte costituzionale dichiarava ancora una volta non fondate o manifestamente infondate alcune questioni sollevate dalla sezione Giurisdizionale Sicilia e

dalla Sezione Giurisdizionale Lazio, e pur riaffermando il principio costituzionale di proporzionalità ed adeguatezza della pensione, da garantire non soltanto con riferimento al momento del collocamento a riposo ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, rilevava che all'attualità (e, quindi, nel 1995) tutto ciò appare assicurato dai meccanismi perequativi e rivalutativi esistenti, ribadendo che spetta al legislatore ragionevolmente soddisfare nel tempo detta esigenza ed escludendo che questo comporti inderogabilmente un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attività di servizio.

Inoltre, con **ordinanza n.531 del 6/18 dicembre 2002**, la Corte costituzionale interveniva nuovamente sul tema, investita dalla Sezione Giurisdizionale Regionale Puglia, riaffermando i suddetti principi e, in particolare, che spetta al legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'articolo 38 della Costituzione - con riguardo al "*bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa...con il limite comunque di assicurare " la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona " (sentenza n. 457 del 1998)*" e aggiungendo qualcosa di più: e cioè, che "*l'esigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita è assicurata attraverso il meccanismo della perequazione automatica del trattamento pensionistico (attualmente disciplinato dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 "....)*".

Tale meccanismo di adeguamento al costo della vita è stato considerato dalla Corte costituzionale, con **sentenza n.30 del 13/23 gennaio 2004**, emessa su rimessione della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, idoneo ad

assicurare il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, e la sua validità è stata ribadita con la recente **ordinanza n. 383 dell'1/14 dicembre 2004**, nella quale è stata respinta la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla sezione Giurisdizionale Regionale Calabria - della mancata previsione, ad opera della L. 141 del 1985, della riliquidazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti collocati a riposo, a far data dal 1° gennaio 1988.

Sulla base di quanto sopra, la giurisprudenza costante della Corte dei conti è nel senso della inesistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di un principio di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni (cfr., ad es., Sez. Reg. Lombardia 20 novembre 2002 n. 1906) .

Ciò premesso, deve precisarsi che la costruzione giurisprudenziale della inesistenza di un principio costituzionale che garantisca il costante adeguamento delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio risente dell'influenza esercitata *in subjecta materia* dalle decisioni emesse dalla Corte costituzionale, che appartengono alla tipologia delle *decisioni di rigetto*.

Tale tipo di decisioni non pone particolari problemi, a differenza delle *decisioni interpretative di rigetto*, contraddistinte dall'inserimento nel dispositivo delle parole “ nei sensi in motivazione “, formula con la quale si intende esprimere il carattere condizionale della sentenza e la portata di “ doppia pronuncia “ che essa assume.

In relazione a queste ultime, infatti, si è acceso recentemente il conflitto fra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale in ordine al problema della loro efficacia.

Hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite penali, con la **sentenza del 17 maggio 2004 n. 23016**, il seguente principio di diritto: “ *Le decisioni*

interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione “.

L'occasione è stata offerta dalla interpretazione – contrastata da molti giudici di merito e dalla stessa Cassazione - secondo cui l'articolo 303, comma 2°, del c.p.p. non è in contrasto con il dettato costituzionale. Si tratta della norma secondo cui, in caso di regresso del processo, per l'imputato detenuto ricominciano a decorrere i termini della fase della custodia cautelare. Norma che la Consulta ha ritenuto costituzionale con la sentenza n. 292 del 1998, che è interpretativa di rigetto, come le successive ordinanze, con le quali è stata dichiarata la infondatezza (n. 429/1999) o la inammissibilità (n. 243/2003, n. 335/2003, n.59/2004) delle medesime questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito.

Osservano le Sezioni Unite penali, nella **sentenza n. 23016/2004 cit.**, che “ *L'autonomia e l'indipendenza del giudice nell'interpretazione della legge sono presidiate, a loro, volta dalla garanzia apprestata dalla specifica previsione dell'articolo 101, comma 2, Costituzione, dalla quale direttamente deriva la rigida tutela di un tale potere da possibili interferenze e condizionamenti esterni...*” e che “*...l'autonomia riconosciuta dalla Costituzione ad ogni giudice non riguarda soltanto le operazioni ermeneutiche aventi ad oggetto leggi ordinarie ed atti con forza di legge, ma si estende al contenuto e alla portata delle disposizioni costituzionali, che si inseriscono nell'ordinamento come norme-principio, conformando i lineamenti del sistema e ponendosi quali imprescindibili parametri di riferimento nell'interpretazione delle disposizioni che lo costituiscono “.*

Condividendo l'orientamento della Corte di Cassazione, rivendica questo

Giudice a sé il compito di interpretare in modo autonomo ed indipendente le norme costituzionali in materia pensionistica (artt. 36 e 38) - a maggior ragione , come nel caso in esame , in presenza di una interpretazione della Corte costituzionale espressa attraverso **decisioni (mere) di rigetto**, che non vincolano il giudice - giungendo ad affermare la vigenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del settore pubblico sulla base della applicazione diretta degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Ciò premesso, nella Costituzione italiana non esiste una previsione espressa della applicazione diretta dei diritti costituzionali nei rapporti intersoggettivi, corrispondente al § 3 dell'art. 1 della legge fondamentale (*Grundgesetz*) della Repubblica federale tedesca del 1949 , anche se questa *efficacia diretta* orizzontale - la c.d. *drittwirkung* - è stata ormai riconosciuta dalla Corte costituzionale (ad es., nelle sentt. 122/1970 e 88/1979 in tema di diritto alla salute, considerato suscettibile di fondare direttamente la pretesa del lavoratore di ottenere il risarcimento del danno determinato dalle condizioni di lavoro nell'impresa; nelle sentt. 156/1971 e 177/1984, in tema di diritto del lavoratore ad una retribuzione minima, ex art. 36 cost.), nonché dalla Corte dei Cassazione (in tema di contratti: n.10511/1999; in tema di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo: n. 4083/1996 e n.500/1999; in tema di risarcimento del danno alla persona: n.7713/2000 , n.8828/2003 e 233/2003; in tema di sequestro penale: n. 3572/1995; in tema di diritto alla salute: n. 3870/1994) e dalla dottrina.

Nel quadro della giurisprudenza costituzionale, non solo non è dato rinvenire alcuna affermazione in contrasto con la c.d. *drittwirkung* dei giudici, ma plurime sono addirittura le pronunzie a quella applicazione diffusa dei precetti costituzionali danno invece impulso.

La posizione della Corte nei riguardi dell'istituto in esame si esprime in particolare : a) dando l'istituto stesso per presupposto e facendovi richiamo come dato complementare di disciplina di determinate materie (n.333/1991); b) esortando anzi i giudici a farne applicazione (n. 34/1973); c) rimarcandone addirittura la necessità in determinati contesti normativi (n.184/1986); d) rimuovendo, infine, ostacoli, frapposti dal legislatore ordinario, alla sua operatività (n. 313/1990)

Un principio equivalente a quello della c.d. *drittwirkung* è peraltro ricavabile per implicito dall'*incipit* dell'articolo 2 della Costituzione italiana, per cui " la Repubblica **garantisce** i diritti inviolabili dell'uomo " (cfr., Cass. 20 aprile 1994 n.3775).

Staccandosi dal piano puramente concettuale, ci si accorge che l'utilizzo della applicazione diretta (cfr., di recente, Corte cost. n. 512/2002) presuppone una concezione della Costituzione vista non soltanto in posizione di difesa nei riguardi di interventi positivi del legislatore ma come atto normativo idoneo a soddisfare in modo diretto, senza la necessaria intermediazione legislativa, la domanda di giustizia che proviene dalla società.

La Corte costituzionale, data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico, ha costantemente affermato il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore della sua famiglia, nel pieno rispetto dell'art. 36 Cost. (sentenze n. 243 del 1992; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980 e n. 124 del 1968) e tuttavia ha altrettanto costantemente affermato che non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art.

38 Cost. sulla base di un " *ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...) compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per farvi fronte ai relativi impegni di spesa* " (sentenza n. 119 del 1991) - nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002 e sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993 - ma con il limite, comunque, di assicurare " *la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona* " (sentenza n. 457 del 1998).

La stessa Corte costituzionale ha, comunque, affermato che l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409 del 1995 e n. 226 del 1993). Nella presente situazione delle pensioni del settore pubblico, pertanto, sembra non si possa individuare più l'esercizio di una discrezionalità legislativa nell'attuare – sia pur variamente – l'adeguamento costante tra i due tronconi del trattamento retributivo (quello di attività e quello pensionistico) ma che si debba parlare di una completa negazione di quel principio di " *solidarietà* " tra lavoratori e pensionati, cui si deve affiancare una solidarietà più ampia dell'intera collettività, come argomenta la sentenza costituzionale n. 226/1993; si tratta di principi che - aggiunge la sentenza –se non richiedono una rigorosa corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni previdenziali esigono però un limite di ragionevolezza nel legiferare che sembra nella specie del tutto obliterato, non essendoci più alcuna commisurazione delle pensioni agli stipendi.

Né può essere dimenticato che se è vero – come la Corte costituzionale ha più volte rilevato – che il legislatore deve farsi carico della non illimitatezza delle

risorse finanziarie, è anche vero che dalla natura retributiva del trattamento di quiescenza sembrano derivare conseguenze non trascurabili ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

Per le ragioni sopra esposte non può condividersi l'orientamento seguito dalla Sezione III giurisdizionale centrale di appello, indicato dalla parte convenuta nella sua memoria.

In applicazione, quindi, degli articoli 36 e 38 della Costituzione ritiene questo Giudice, per le considerazioni sopra espresse, che debba essere affermato il diritto del ricorrente alla perequazione del trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio.

Va respinta, infine, la eccezione di prescrizione sollevata, in quanto il ricorso è stato proposto tempestivamente.

Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° 29402 e, per lo effetto, accerta il diritto alla riliquidazione della pensione, nei sensi in motivazione

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del tredici maggio
duemilaquattordici

IL GIUDICE

F.to (V. Raeli)

Depositata in Segreteria il 18/12/2014

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)




Data: Ven 16/01/2015 10:24
Da: puglia.giurisdizione.pens@corteconticert.it
A: direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it,
uff2.capodipartimento.dog@giustiziacert.it,
brunetti.michele@oravta.legalmail.it,
labanca.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: Consigliere Dott. Raeli Vittorio Sentenza n.
728/2014
Allegato/i: SENTENZA 728_2014.pdf(*dimensione 53 KB*)

OGGETTO: Notificazione atti giudiziari
Giudizio : 29402 - MERITO - PENSIONI CIVILI
Proposto da: MELLI MARCO
nato il 06/07/1933 a LA SPEZIA(SP)

Ai sensi degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c., si
comunica che, in data 18/12/2014, la SENTENZA di n.
728/2014, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale
per la regione Puglia, ? stata depositata in
Segreteria relativamente al giudizio in oggetto.
Si allega copia della SENTENZA.
Bari, 16/01/2015

Per il Direttore di Segreteria
Assistente Amministrativo
F.to Caterina Agrusti



2

COPIA

CIRCOLARE
13/02/2015



ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
APPELLO

URGENTE

PER

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Dr Mario Barbuto, Capo Dipartimento dell'Organizzazione, del Personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula, 70

CONTRO

Dott. Marco Melli, nato a La Spezia il 06.07.1933, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michele Brunetti e dal prof. Avv. Giuseppe Labanca presso il cui studio in Bari alla Via Dante, 138 elettivamente domicilia

E NEI CONFRONTI DI

I.N.P.D.A.P., Direzione provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t.

AVVERSO

la sentenza 728/2014 pronunciata dalla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 18.12.2014.

Con l'impugnata sentenza la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha accolto la domanda del dott. Marco Melli riconoscendogli 1) il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo nella base pensionabile degli emolumenti percepiti quali differenze retributive, a seguito di riconoscimento giudiziale; 2) il diritto all'adeguamento costante nel tempo della pensione di cui è titolare il Melli, con collegamento al trattamento

stipendiale dei dipendenti di pari anzianità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nella misura di legge.

FATTO

Con ricorso innanzi alla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, notificato il 27.05.2009, il dott. Marco Melli, già dipendente del Ministero della Giustizia, in quanto collocato a riposo dal 07.07.2005, aveva chiesto il riconoscimento del 1) diritto del ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico da parte dell'INPDAP con il computo delle differenze retributive percepite a seguito di riconoscimento giudiziale per l'attività espletata in qualità di dirigente l'ufficio NEP; 2) la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti economici concessi al personale in servizio di pari qualifica ed attività.

In particolare, per quanto concerne la rivendicata riliquidazione del rispettivo trattamento pensionistico con il computo delle differenze retributive riconosciute giudizialmente, opportuno evidenziare che il Tribunale di Taranto con sentenza n.11306 del 25 marzo 2003, confermata dalla sentenza n.1600 del 14.11.2003 della Corte Appello Lecce e dalla sentenza n. 21011 dell'08.10.2007 della Corte di Cassazione, aveva riconosciuto al Melli, che aveva diretto l'ufficio Nep della Sezione distaccata della Corte Appello di Taranto, **le mere differenze retributive** tra la posizione economica di appartenenza e la posizione economica C2 dall'01.07.1998 al 05 aprile 2000 e tra la posizione economica di appartenenza e la posizione economica C3 dal 06 aprile 2000 al 29 novembre 2002 (data pronuncia sentenza).

Ciò nonostante il MELLI, pur all'indomani della citata sentenza del Tribunale di Taranto, aveva mantenuto l'inquadramento nell'area e posizione economica di appartenenza sino alla data di cessazione dal servizio ovvero dal 28.06.1958 al 31.12.2000 posizione economica C

dall'01.01.2001 al 07.07.2005 posizione economica C1 S.

e, quindi, il Melli giammai è stato inquadrato nella posizione economica C2 e, tanto meno nella posizione economica C3 della medesima area.

Pertanto, l'amministrazione giudiziaria, in sede di computo della base pensionabile, non ha annoverato nel Mod. PA04 le mere differenze retributive di cui il dott. Melli ha beneficiato per il periodo 01 luglio 1998- 29-11-2002 in forza del precitato riconoscimento giudiziale.

Per l'udienza del 13 maggio 2014 l'amministrazione odierna appellante ha depositato memoria di costituzione e risposta in cui ha eccepito 1) l'inesistenza nel nostro ordinamento di disposizioni normative, volte a superare il principio di tassatività degli emolumenti computabili nella base pensionabile previsto dall'art.43 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 e, quindi, idonee a consentire la pensionabilità di differenze retributive riconosciute quale corrispettivo di espletate mansioni superiori in un limitato arco temporale (1998-2002) ; 2) l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di perequazione delle pensioni, consistente nell'adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni.

Con sentenza depositata il 18.12.2014 il Giudice ha accolto il ricorso del dr Melli.

Con il presente atto di appello il Ministero della Giustizia chiede la riforma della suddetta sentenza, perché viziata sulla base dei seguenti motivi di

Diritto

1) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto sulla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico da

parte dell'INPDAP con il computo delle differenze retributive riconosciute giudizialmente per l'attività espletata in qualità di dirigente l'ufficio NEP. Omessa, apparente e contraddittoria motivazione.

La sentenza 728/2014 resa dalla Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia- merita di essere censurata per violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ed, in particolare, dell'art.43 d.p.r. 1092/1972,

Entrando nel merito della sentenza 728/2014 deve osservarsi che il giudice parte dalla considerazione dell'orientamento giurisprudenziale volto ad escludere il computo nella base pensionabile delle differenze retributive riconosciute giudizialmente per le mansioni superiori espletate non possedendo le predette differenze retributive carattere fisso e continuativo.

Ciò nonostante il Giudicante ritiene che la corresponsione delle differenze retributive non è avvenuta in conseguenza dello svolgimento di fatto di funzioni di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza, ma è avvenuta in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli.

Conseguentemente il Giudicante ha riconosciuto il diritto del Melli al computo delle differenze retributive, riconosciute giudizialmente per mansioni superiori, nella base pensionabile, incorrendo nella violazione di cui all'art.43 d.p.r. 1092 /1972.

Infatti, l'art.43 del d.p.r.1092/1972 recita " *Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati integralmente percepiti, è aumentata del 18:* }

a) *indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n.748;*

- b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973 n.734;
- c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'art.1 della legge 16 novembre 1973 n.728 per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- d) assegno annuo previsto dall'art.12 del decreto legge 1 ottobre 1973 n.580 convertito nella legge 30 novembre 1973 n.766 per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
- e) assegno annuo previsto dall'art.12 della legge 30 luglio 1973 n.477 per il personale ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
- f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'art.1 della legge 27 dicembre 1973 n.851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- g) assegno personale previsto dall'art.202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Il principio di tassatività degli emolumenti computabili nella base pensionabile, previsto dall'art.43 del DPR: n.1092/ 1973, preclude in linea generale la computabilità di ulteriori ed analoghi trattamenti accessori, quali gli assegni *ad personam* corrisposti ai funzionari incaricati in via provvisoria della reggenza. Detta disposizione normativa, all'ultimo comma riserva soltanto a precise disposizioni di legge l'introduzioni di eccezioni al "numero chiuso" di emolumenti che possono essere considerati ai fini pensionistici.

Del resto, il riferimento normativo all'ultimo stipendio percepito dall'interessato al momento della cessazione dal servizio, in forza della interpretazione maggioritaria della giurisprudenza sia contabile sia di legittimità, non ha comportato il computo pensionistico delle differenze retributive percepite dal dipendente per avvenuto espletamento di mansioni superiori essendo decisiva la qualifica formalmente rivestita dal funzionario e, quindi, lo stipendio alla stessa correlato.

Infatti, la giurisprudenza contabile maggioritaria ha sempre ritenuto necessaria la correlazione tra la qualifica ricoperta dal dipendente e la determinazione della base di commisurazione della pensione, non essendo automatica la trasposizione in quiescenza dei compensi correlati alle prestazioni lavorative effettivamente svolte.

E, peraltro, giammai è stata consentita l'inclusione nella base pensionabile dei compensi percepiti per l'espletamento di mansioni superiori neppure quando questi siano stati corrisposti stabilmente ed ininterrottamente perché il fatto storico della percezione di detti emolumenti sia pure con i caratteri della fissità e della continuità non può determinare a favore dei dipendenti che ne abbiano beneficiato l'automatica pensionabilità degli stessi, se la quiescibilità delle erogazioni suddette non tragga titolo da una statuizione ad efficacia generale per le categorie di personale interessate (legge, accordo collettivo nazionale di lavoro).

Statuizione ad efficacia generale mancante nel nostro ordinamento.

Pertanto, l'assenza di una statuizione ad efficacia generale per le categorie di personale interessate (legge, accordo collettivo nazionale di lavoro) comporta la mancata inclusione nella base pensionabile dei compensi percepiti per l'espletamento di mansioni superiori anche quando questi siano stati corrisposti stabilmente ed ininterrottamente perché il fatto storico

della percezione di detti emolumenti, sia pure con i caratteri della fissità e della continuità, non può determinare a favore dei dipendenti che ne abbiano beneficiato l'automatica pensionabilità degli stessi (cfr. *inter alia* Corte Conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia- sentenza 07.06.2007 n.332; sentenza Corte Conti Sezione Giurisdizionale Marche 127/02 del 24.0.2002).

E tanto perché, pur ravvisandosi il requisito della corrispettività, difetterebbe il requisito della corrispettività qualificata, quale requisito rilevante ai fini del riconoscimento della quiescibilità degli emolumenti, e che può scaturire solo da disposizioni normative o contratti collettivi (cfr. Corte Conti Sezione III d' Appello n.658/05)

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito il principio secondo il quale il lavoratore che espliciti funzioni diverse rispetto alla qualifica ricoperta ha diritto al trattamento economico corrispondente ma le maggiori somme corrisposte a tal fine non sono computabili sul piano pensionistico.

Inoltre, giova evidenziare che il diritto alle differenze retributive spettante al lavoratore che abbia espletato mansioni superiori si incrocia con il divieto di inquadramento in qualifica diversa (corrispondente alle superiori mansioni espletate) dalla qualifica ricoperta, sancito dall'art.52¹ del d.lgs 30 marzo 2001 n.165

¹ 1. L'art.52, comma d.lgs.30 marzo 2001 n.165 recita " Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

La corretta applicazione dei predetti principi concernenti il divieto di inquadramento in posizione economica e/o area corrispondente alle superiori mansioni espletate è stata operata nella fattispecie concreta.

20
Infatti, il Melli, pur mantenendo l'inquadramento nell' area e posizione economica di appartenenza, era stato investito a tempo determinato dell'incarico di dirigente l'Ufficio NEP della Sezione Staccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce .

All'uopo, il Melli aveva beneficiato delle mere differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento alla categoria C2 dall'01.07.1998 al 05.04.2000 e delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento alla categoria C3 dal 06.04.2000 al 29.11.2002, come statuito dalla sentenza 11306/2003 del Tribunale di Taranto, confermata dalla sentenza 1600/2003 della Corte Appello Lecce e dalla sentenza 21011/2007 della Corte di Cassazione.

Sennonchè il Giudicante, pur avendo riconosciuto l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, volto ad escludere la computabilità nella base pensionabile della maggiore retribuzione riconosciuta in sede giudiziale al dipendente per le mansioni superiori svolte atteso che le differenze retributive in questione non costituiscono emolumenti fissi e continuativi e pur consapevole della conservazione dell' iniziale inquadramento del Melli, come desumibile sia dalla citata norma (art.52 d.lgs 165/2001) sia dagli atti, ha riconosciuto al Melli il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sul presupposto della asserita corrispondenza tra mansioni superiori e qualifica ricoperta e formalmente attribuita.

Alla stregua delle predette argomentazioni l'impugnata sentenza deve essere riformata con l'accoglimento del presente appello e, quindi, con il rigetto della domanda del Melli non dovendo essere riliquidato il trattamento pensionistico, con il computo nella base pensionabile degli emolumenti percepiti dallo stesso Melli a titolo di differenze retributive per espletate mansioni superiori.

2) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa, insufficiente e apparente motivazione sulla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti economici del personale di pari qualifica e anzianità.

La sentenza 728/2014, resa dalla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia- merita di essere censurata per violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto e per omessa, apparente ed insufficiente motivazione.

Entrando nel merito della sentenza 728/2014 deve osservarsi che il giudicante prende le mosse dalla analisi storico-giuridica delle fasi attraverso le quali si è arrivati dapprima alla sentenza n.501 del 21 aprile-5 maggio 1988 della Corte Costituzionale con la quale, sia pure limitatamente al personale di magistratura, era stata affermata l'esigenza di un costante adeguamento dei trattamenti di lavoro e di quiescenza e, poi, all'ordinanza n.95 dell'11-16 febbraio 1991 del medesimo giudice delle leggi con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Sezione III giurisdizionale Pensioni Civili, che aveva rilevato l'esistenza di un vuoto legislativo che legittimasse il principio dell'adeguamento automatico e perenne tra pensioni e stipendi dei magistrati, osservando che una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo di adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, comportando varietà di scelte e molteplicità di implicazioni, sarebbe stato il risultato di

attività certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore.

Successivamente, in sede di pronuncia in merito alla costituzionalità della legge 8 agosto 1991 n.265, con la quale si è disposto che le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, fossero riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984 n.425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2 e con decorrenza della riliquidazione dal 1° gennaio 1988, la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni l'applicabilità del meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalità sua propria, volendo limitare gli effetti dello stesso.

Hanno fatto seguito altre pronunce del giudice delle leggi tra le quali l'ordinanza n.531 del 6-18 dicembre 2002 con la quale si è precisato che l'esigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita è assicurata dalla cd perequazione automatica.

Osserva il giudice *a quo* che la costruzione giurisprudenziale della Corte dei Conti affermando l'inesistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di un principio di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni, risente dell'influenza esercitata in materia dalle decisioni emesse dalla Corte Costituzionale che appartengono alla tipologia delle decisioni di mero rigetto; tali decisioni, diversamente da quelle interpretative di rigetto, consentono, nella tesi propugnata dalla sentenza di cui si chiede l'integrale riforma, al giudice di interpretare in modo autonomo ed indipendente le norme costituzionali in materia pensionistica (artt.36 e 38) potendosi affermare la vigenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento

delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni nel settore pubblico sulla base diretta degli artt.36 e 38 della Costituzione.

Il Giudicante ha riconosciuto l'inesistenza, nella Costituzione italiana, di una previsione espressa dell'applicazione diretta dei diritti costituzionali nei rapporti intersoggettivi e pur tuttavia fa leva su alcune pronunce della Corte costituzionale che avrebbero riconosciuto efficacia diretta orizzontale a talune norme, tra le quali, appunto l'art.36 della Costituzione, per affermare che la Costituzione della Repubblica italiana può essere vista non soltanto in posizione di difesa nei riguardi di interventi positivi del legislatore ma come atto normativo idoneo a soddisfare in modo diretto, senza la necessaria intermediazione legislativa, la domanda di giustizia che proviene dalla società. In tale concezione, quindi, in presenza di disposizioni costituzionali immediatamente precettive, l'eventuale intervento positivo del legislatore potrebbe essere censurato per altrettanto eventuale violazione della norma costituzionale con deferimento della questione al giudice delle leggi e conseguente intervento abrogativo da parte della Corte costituzionale mentre, in assenza di tale intervento positivo, sarebbe rimessa al giudice di merito la valutazione degli strumenti giuridici da applicare per soddisfare la domanda di giustizia della società. Purtuttavia, il giudice non indica i motivi per i quali l'art.36 costituirebbe norma immediatamente precettiva nei confronti delle pensioni dei lavoratori del pubblico impiego nella parte in cui afferma il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

In verità, la norma costituzionale in parola non implica alcuna differenziazione tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e lavoratori dipendenti da Pubbliche Amministrazioni così come il successivo art.38 non opera alcuna distinzione tra lavoratori provenienti dal settore privato e lavoratori provenienti dal settore pubblico, onde la lettura della

norma in chiave precettiva per i soli dipendenti da pubbliche amministrazioni, siano tuttora in servizio ovvero siano collocati in quiescenza, appare poco logica, soprattutto se si pone mente al fatto che, in assenza di contrarie indicazioni, l'intervento del giudice quale interprete del diritto sostanziale assicurato dalla norma costituzionale, non può che affermare il diritto del pensionato ad un adeguamento automatico e completo tra la dinamica delle retribuzioni e le pensioni.

Si rileva ancora che la Corte dei conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ritiene che la natura immediatamente precettiva dell'art.36 Cost. per ciò che attiene ai " minimi salariali" sia estensibile anche ai " minimi pensionistici" in quanto il trattamento pensionistico avrebbe " natura di retribuzione differita"; si osserva che per giurisprudenza costante solo l'indennità di fine rapporto ha siffatta natura, mentre la pensione spettante in ragione dell'attività lavorativa prestata ha natura meramente previdenziale che, nel sistema delle pensioni pubbliche, solo in parte, spesso minima, costituisce la rendita derivante dalla capitalizzazione dei contributi versati dal lavoratore durante la prestazione della propria attività.

Ancora, si osserva che, a partire dal 1° gennaio 1993, il sistema delle pensioni per l'intero comparto del pubblico impiego ha subito profonde innovazioni, prima con l'introduzione di una parziale media delle ultime retribuzioni fruite e, poi, con la quantificazione del trattamento pensionistico sulla base dei contributi effettivamente gravanti sulle retribuzioni: la conseguenza più immediata di tali innovazioni è la scomparsa di un trattamento pensionistico identico, come base pensionabile alla quale applicare la percentuale derivante dal numero degli anni di attività utili a pensione, per quanti abbiano beneficiato dello stesso ultimo trattamento economico di servizio e siano in possesso della stessa anzianità nella qualifica, atteso che i singoli trattamenti di quiescenza sono determinati in ragione dei contributi versati,

costituendo l'ultima retribuzione il limite superiore invalicabile qualunque sia il numero degli anni di servizio utili a pensione.

Essendo quindi venuto meno, anche per quanti andranno successivamente in pensione, il riferimento esclusivo all'ultima retribuzione, appare fuor di ogni logica pensare che per quelli già collocati in quiescenza le rispettive pensioni debbano essere necessariamente adeguate alla dinamica delle retribuzioni, le quali, per quanto detto, non entreranno più nella determinazione della base pensionabile.

La Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, in una controversia analoga, nella recente sentenza 402 del 13 giugno 2014/9 luglio 2014 ha affermato " *Nel merito, si osserva che la giurisprudenza costante di questa Corte anche in appello (ex multis, sentenze n.444/2010 della Sezione II appello e 157/2011 della Sezione I appello) nega il principio affermato nella gravata sentenza.*

Con legge n.177 del 1976 fu prevista l'automatica rivalutazione annuale delle pensioni in connessione alla dinamica delle retribuzioni. Il collegamento non ebbe peraltro concreta attuazione e con l'art.14 del d.l. n.663 del 1979 convertito nella legge n.33 del 1980 fu invece esteso alle pensioni del settore pubblico l'indice previsto dall'art.10 della legge n.160 del 1975 per l'aggancio delle pensioni dell'INPS alla dinamica salariale del settore privato.

Successivamente l'art.21 della legge n.730 del 1983 e l'art.24 della legge n.41 del 1986 disposero l'adeguamento delle pensioni agli indici reali di svalutazione.

Su questa stessa linea l'art.11 del d.lgs n.503 del 1992 modificato dall'art.14 della legge n.724 del 1994 stabilì che gli aumenti a titolo di perequazione automatica si dovessero applicare, con cadenza annuale, sulla base del solo adeguamento al costo della vita.

Infine, l'art.59 comma 4 della legge n.449 del 1997 precisò che la perequazione automatica- peraltro limitata o esclusa per i trattamenti pensionistici di importo più elevato- costituisce l'unica forma di adeguamento delle prestazioni pensionistiche " con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione di retribuzioni di personale in servizio".

Orbene, la Corte Costituzionale ha affermato con sentenza n.30 del 2004 che non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente" e " l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti " tra i quali " quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa.

In concreto, il legislatore ha ormai svincolato i trattamenti pensionistici dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita"...


... In tale contesto, riconoscere come ha fatto il Giudice di primo grado un " aggancio" delle pensioni dei dipendenti pubblici alle retribuzioni non costituisce in realtà il " riempimento " di un vuoto normativo mediante una diretta applicazione dei principi costituzionali (artt.36 e 38). E costituisce invece evidentemente una chiara violazione di tutte le disposizioni di legge ordinaria che ormai da gran tempo hanno disposto il solo adeguamento (parziale) delle pensioni al costo della vita, laddove è notorio che il Giudice è soggetto alla " legge " (art.101 Cost.) e può solo proporre alla Corte costituzionale una questione di " legittimità costituzionale" delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni" (art.134 Cost.)

All'esito, si chiede la riforma dell'impugnata sentenza anche sul piano dell'avvenuto riconoscimento dell'adeguamento della pensione del Melli alla dinamica delle retribuzioni del personale di pari qualifica e anzianità.

Pertanto, si chiede l'accoglimento del presente appello con il rigetto dell'integrale domanda proposta dal dr. Marco Melli.

All'uopo, si chiede che venga fissata l'udienza di trattazione della causa.

IL CAPO DIPARTIMENTO
MARIO BARBUTO



③

Avv. Michele BRUNETTI
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
Via Principe Amedeo n.26- 74123 TARANTO
Tel./fax.099.4520120- Pec:brunetti.michele@oravia.legalmail.it

ECC.MA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

Giudizio n.48890

Udienza di discussione 17/03/2016

MEMORIA DI COSTITUZIONE E DIFENSIVA

per

il dott. **MELLI MARCO**, cod.fisc.MLLMRC33L06E463G, nato a La Spezia il 6-07-1933 e residente in Taranto alla via Regina Margherita n. 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele BRUNETTI (cod. fisc. BRNMHL61M13E155L), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata brunetti.michele@oravia.legalmail.it o al fax n.099.4520120 e che ai fini del presente giudizio elegge domicilio in Roma alla via Gianturco n.1, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Lenoci, giusta procura a margine del presente atto.

appellato,

contro

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, rappresentato e difeso dal dr. Mario Barbuto, Capo Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, domiciliato per la carica in Roma alla via Arenula n.70,

appellante,

nonché

L.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante p.i.,

altro appellato,

per la conferma

della sentenza n.728/2014 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia- Giudice Unico delle pensioni, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 18/12/2014.

FATTO

Con ricorso alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia iscritto al n.29402 del registro di segreteria (anno 2009), il dott.Marco Melli -dedotto, tra l'altro, di essere stato dipendente a tempo indeterminato

del Ministero della Giustizia dal 1958, con la qualifica di Ufficiale Giudiziario, e, dal 1974 fino al 06/07/2005 (data del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età), quale Dirigente l'Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto - chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, computando quanto effettivamente percepito per l'attività espletata in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli e, in ogni caso, alla riliquidazione con aggancio ai miglioramenti economici attribuiti al personale di pari qualifica ed anzianità di servizio, con decorrenza dal collocamento a riposo.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'INPDAP e del Ministero della Giustizia, all'esito della discussione, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, pronunciava sentenza n.728/2014, depositata in Segreteria il 18/12/2014, con la quale così provvedeva: *<<accoglie il ricorso n° 29402 e, per lo effetto, accerta il diritto alla riliquidazione della pensione, nei sensi in motivazione. Spese di giudizio compensate>>*.

Avverso detta sentenza, con atto notificato all'odierno appellato a mezzo del servizio postale in data 14/2/2015, il Ministero della Difesa ha proposto appello, chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta dal dott. Marco Melli.

L'appello è inammissibile e/o infondato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Con il primo motivo d'appello il Ministero della Giustizia deduce la *<<1) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto sulla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico da parte dell'INPDAP con il computo delle differenze retributive riconosciute giudizialmente per l'attività espletata in qualità di dirigente l'ufficio N.E.P. Omessa, apparente e contraddittoria motivazione>>*.

Sostiene l'appellante che non spetti all'attuale appellato il diritto riconosciutogli dal primo Giudice, in quanto la corresponsione delle differenze retributive per cui il dott.Melli ha domandato la riliquidazione

del proprio trattamento pensionistico sarebbe avvenuta in conseguenza del mero svolgimento di fatto di mansioni superiori.

Preliminarmente va rilevato che il motivo di appello, così come formulato, risulta inammissibile.

Infatti, com'è noto, l'appello nei giudizi in materia di pensioni è ammissibile purché esso si fondi su motivi di diritto e non sia diretto, anche surrettiziamente, ad ottenere una pronuncia sulle questioni di fatto.

Nel caso di specie il motivo d'appello merita di essere dichiarato inammissibile in quanto, attraverso la denuncia di violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto e/o di difetto di motivazione della sentenza impugnata, tende ad ottenere una pronuncia su una mera questione di fatto, ovvero l'asserito svolgimento di fatto da parte del dott. Melli di mansioni superiori anziché delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta.

Ferma restando la su esposta assorbente eccezione, il motivo di appello è comunque manifestamente infondato.

Risulta pacifico - e comunque comprovato dagli atti offerti in produzione con il ricorso introduttivo di primo grado oltre che acclarato dalle sentenze del Giudice ordinario rese *inter partes* - che il dott. Melli ha lavorato con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) alle dipendenze del Ministero della Giustizia, dal 1958 con la qualifica di Ufficiale Giudiziario, e, dal 1974 al 06/07/2005 (data di collocato a riposo), quale Dirigente l'Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, giusta PDG del 23/1/1974.

A decorrere dal 07/07/2005, al dott. Melli è stata attribuita dall'INPDAP la pensione ordinaria diretta di vecchiaia, liquidata con il sistema retributivo (posizione n.4105266) nell'ambito della Gestione cassa pensioni ufficiali giudiziari, con riferimento alla retribuzione prevista per l'ufficiale giudiziario C1 -CCNL Comparto ministeri, senza tenere in alcun conto la posizione formalmente attribuitagli e riconosciutagli di ufficiale giudiziario dirigente Unep ed il corrispondente trattamento economico, effettivamente percepito, di C2, dall'1/7/1998 sino al 5/4/2000, e di C3, dalla data anzidetta sino al collocamento a riposo, e quindi acquisito stabilmente con conseguente inclusione nella base pensionabile.

Orbene, ai sensi della legislazione vigente, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, è da ricomprendere nella nozione di retribuzione annua ogni emolumento elargito in modo fisso e continuativo, dovuto obbligatoriamente, per legge o contratto di lavoro, quale corrispettivo per l'attività esplicata.

In tal senso è il disposto del citato art.43 del D.P.R. n.1092/1973 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato) ed ancor prima degli artt.15 e 16 della L.1077/1959.

Ciò detto, va doverosamente ribadito che il caso di specie è irriducibile al mero esercizio di fatto di mansioni superiori, sicché non appare conferente l'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante che esclude la computabilità, nella base pensionabile, della maggiore retribuzione riconosciuta dal Giudice al dipendente pubblico per le mansioni superiori svolte prima della cessazione dal servizio, considerando che l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore e che le differenze retributive spettanti per lo svolgimento di fatto delle superiori mansioni non costituiscano emolumenti fissi e continuativi.

Ed invero, è inoppugnabile che l'odierno appellato ha percepito gli emolumenti per i quali ha domandato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, avendo -giusta quanto definitivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di Taranto n.11306 depositata il 25/3/2003, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n.1600 depositata in data 14/11/2003, a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.21011 depositata in data 8/10/2007- in virtù dell'atto formale di nomina a dirigente l'ufficio NEP della Sezione di Corte d'Appello di Taranto di cui al citato DPG 23/1/1974, effettivamente ricoperto stabilmente un posto di funzionario UNEP corrispondente al profilo 292 del DPR n.44/1990, ricompreso nella posizione economica C2 dal CCNL 16/2/1999 e, quindi, nella posizione economica C3 dal CCNI 5/4/2000, come peraltro espressamente previsto nella dotazione organica approvata con D.M. 30/12/2000.

In altri termini, nella fattispecie, l'attribuzione in favore del dott.Melli del trattamento economico di C2, prima, e di C3, poi, non è avvenuta in conseguenza dello svolgimento di fatto di funzioni di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza, ma è stata determinata in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario-dirigente Unep), nell'ambito della stessa area contrattuale di inquadramento (Area C), nella quale si distinguono solo diverse posizioni economiche (C1, C2, C3), e non può che essere considerata come componente essenziale della retribuzione ordinaria, da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti.

Tant'è che l'amministrazione datrice di lavoro ha effettivamente corrisposto al dott.Melli, dal 29/11/2002 alla data di cessazione del rapporto, mensilmente in busta paga, il trattamento retributivo previsto dal CCNL per i funzionari inquadrati nella categoria C3, oltre che, in precedenza, le differenze retributive corrispondenti alla categoria C2; il tutto operando le ritenute assistenziali e previdenziali di legge.

Invero, se la pensione, in base alle norme sopra indicate, deve avere a riferimento la retribuzione annua contributiva -che è la risultante degli elementi fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività per il posto ricoperto- non v'è chi non veda come il dott.Melli abbia diritto all'inclusione nella base pensionabile degli emolumenti per cui è giudizio, che certamente hanno i caratteri di fissità e continuità della retribuzione relativa alla qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario-dirigente Unep).

D'altra parte, anche a voler prescindere dalle anzidette esaustive argomentazioni ed a voler seguire l'avversa infondata prospettazione, appare opportuno rilevare che, come già evidenziato nel ricorso introduttivo di primo grado, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che le differenze retributive corrisposte stabilmente ed ininterrottamente per un lungo periodo di tempo al dipendente pubblico sino al collocamento a riposo, attribuite per l'espletamento di funzioni superiori formalmente assegnate a seguito di vacanza di posto, devono essere considerate ai fini della determinazione della

retribuzione annua contributiva (C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 20 febbraio 2004, n. 20; in termini anche C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 27 marzo 2002, n. 452; C.Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 24 ottobre 2000, n. 1856; C.Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 19 maggio 1998, n. 219), avendo natura di indennità fissa e continuativa liquidata in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto.

Alla luce di quanto innanzi, non v'è chi non veda come sia immune da vizi e meriti di essere confermata la sentenza appellata, nella parte in cui la Corte territoriale ha così ritenuto:

<<Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale, che esclude la computabilità, nella base pensionabile, della maggiore retribuzione riconosciuta in sede giudiziale al dipendente per le mansioni superiori svolte prima della cessazione dal servizio, attesa che le differenze retributive in questione non costituiscono emolumenti fissi e continuativi. Nella fattispecie all'esame, però, il ricorrente ha percepito detti emolumenti quale remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, ricompreso nella posizione economica C2 del CCNL del 16.2.1999 e, quindi, nella posizione economica C3 del CCNL del 5.4.2000.

In altri termini, l'attribuzione, in favore del ricorrente, del trattamento economico, prima, di C2 e, poi, di C3, non è avvenuta in conseguenza dello svolgimento di fatto di funzioni di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza, ma è avvenuta in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario -- Dirigente UNEP) e nell'ambito della stessa area contrattuale di inquadramento (Area C).

Deve riconoscersi, pertanto, il diritto del Sig.re Melli Marco alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con il computo nella base pensionabile, degli emolumenti percepiti quali differenze retributive, a seguito di riconoscimento giudiziale>>.

II

Con il secondo motivo di appello il Ministero della Giustizia deduce la *<<Violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa, insufficiente e apparente motivazione sulla domanda volta ad ottenere la*

riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti economici del personale di pari qualifica e anzianità>>, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato il diritto del dott. Melli alla perequazione del proprio trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità di servizio.

Le doglianze dell'appellante sono infondate e non meritano accoglimento, avendo la Sezione territoriale, con motivazione puntuale, coerente e condivisibile, riconosciuto il diritto di che trattasi in applicazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Al riguardo appare doveroso evidenziare che la pregevolezza della decisione appellata si apprezza particolarmente alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 30/4/2015, con la quale tra l'altro, si è ribadita la necessità di prevedere uno strumento di adeguata perequazione dei trattamenti pensionistici *<<volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art.38, secondo comma, Cost.>>*, che si presti *<<contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013)>>*, sottolineandosi, altresì, che l'intervento del Legislatore in materia deve necessariamente *<<ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono>>*.

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare che *<<Nell'applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell'affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la*

speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art.36 Cost.>>, osservando altresì che <<Non a caso, fin dalla sentenza n.26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta», senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'art. 36 Cost. «consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n.30 del 2004). Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993)>> così da determinare una <<«irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985)>>.

Sempre con la ridetta decisione n.70/2015, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito <<il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993)>>, ha sottolineato che <<L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli

titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata>>, rilevando, altresì che tale diritto, costituzionalmente fondato, non può essere irragionevolmente sacrificato nel nome di generiche esigenze finanziarie, e che non è consentito neppure al Legislatore intaccare <<i>diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di equaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.>>.

Pertanto, la configurazione della pensione quale retribuzione differita, ossia quale accantonamento graduale di una parte di retribuzione da percepire al termine della vita lavorativa, trova sicuro fondamento nelle decisioni del Giudice delle leggi, con specifico riferimento ai trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato: ciò soprattutto in considerazione dell'esigenza di assicurare un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo (cfr., oltre la innanzi richiamata sent. n.70/2015, le sentenze n. 501/1988, n.441/1993, n. 409/1995, n. 30/2004, n. 208/2014 ed, incidentalmente, la n. 116/2013).

Da tale configurazione consegue l'applicazione, al trattamento di quiescenza, del criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, che viene perciò affiancato al criterio di adeguatezza sul "nesso inscindibile" che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., letti sinergicamente alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; tant'è vero che, in più occasioni -e, per quanto qui rileva, particolarmente per i dipendenti pubblici- la Corte Costituzionale ha costantemente ribadito come dai suddetti articoli derivi una particolare protezione del lavoratore, <<nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla

quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa>> (cfr. Corte Cost. n. 173/1986).

Alla luce di quanto innanzi, non v'è chi non veda come sia immune da vizi e meriti di essere confermata la sentenza appellata, nella parte in cui il primo Giudice -ripercorsa puntualmente l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e contabile nonché normativa in materia- ha rivendicato <<a sé il compito di interpretare in modo autonomo ed indipendente le norme costituzionali in materia pensionistica (artt. 36 e 38) - a maggior ragione, come nel caso in esame, in presenza di una interpretazione della Corte costituzionale espressa attraverso decisioni (mere) di rigetto, che non vincolano il giudice - giungendo ad affermare la vigenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del settore pubblico sulla base della applicazione diretta degli artt. 36 e 38 della Costituzione>>, osservando come <<La Corte costituzionale, data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico, ha costantemente affermato il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore della sua famiglia, nel pieno rispetto dell'art.36 Cost. (sentenze n. 243 del 1992; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980 e n. 124 del 1968) e tuttavia ha altrettanto costantemente affermato che non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art.38 Cost. sulla base di un "ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...) compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per farvi fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n.119 del 1991) - nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002 e sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993 - ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona " (sentenza n. 457 del 1998) >>, ma sottolineando altresì che

«La stessa Corte costituzionale ha, comunque, affermato che l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409 del 1995 e n. 226 del 1993). Nella presente situazione delle pensioni del settore pubblico, pertanto, sembra non si possa individuare più l'esercizio di una discrezionalità legislativa nell'attuare - sia pur variamente - l'adeguamento costante tra i due tronconi del trattamento retributivo (quello di attività e quello pensionistico) ma che si debba parlare di una completa negazione di quel principio di "solidarietà" tra lavoratori e pensionati, cui si deve affiancare una solidarietà più ampia dell'intera collettività, come argomenta la sentenza costituzionale n. 226/1993: si tratta di principi che -aggiunge la sentenza- se non richiedono una rigorosa corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni previdenziali esigono però un limite di ragionevolezza nel legiferare che sembra nella specie del tutto obliterato, non essendoci più alcuna commisurazione delle pensioni agli stipendi. Né può essere dimenticato che se è vero -come la Corte costituzionale ha più volte rilevato- che il legislatore deve farsi carico della non illimitatezza delle risorse finanziarie, è anche vero che dalla natura retributiva del trattamento di quiescenza sembrano derivare conseguenze non trascurabili ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.>>.

Pertanto, del tutto coerentemente, il primo Giudice è giunto alla condivisibile conclusione che <<In applicazione, quindi, degli articoli 36 e 38 della Costituzione ritiene questo Giudice, per le considerazioni sopra espresse, che debba essere affermato il diritto del ricorrente alla perequazione del trattamento pensionistico, con augurio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio.>>.

Per quanto innanzi dedotto e per tutti gli altri motivi articolati negli atti difensivi prodotti nel primo grado di giudizio, che qui si intendono espressamente richiamati, riproposti e trascritti,

si conclude

chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare totalmente l'appello proposto dal Ministero della Giustizia, con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria, si produce la copia dell'atto di appello ricevuta con notifica a mezzo del servizio postale e si chiede l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, con il fascicolo di parte e relativi documenti come da indice.

Taranto, 29/2/2016

Avv. Michele Brunetti

4



Secl. 1295/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Luciano CALAMARO Presidente

Piero Carlo FLOREANI Consigliere

Luigi CIRILLO Consigliere

Francesca PADULA Consigliere

Marco SMIROLDO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 48890 del registro di segreteria proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Dr. Mario Barbuto, Capo Dipartimento dell'Organizzazione, del Personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula, 70

CONTRO

Il Signor Marco Melli

E NEI CONFRONTI

dell'INPDAP, ora INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Mangiapane, Luigi Caliulo, Maria Passarelli e Lidia Carcavallo, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29

AVVERSO

la sentenza 728/2014 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, depositata in data 18 dicembre 2014.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2016 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, la Dottoressa Michaela Romiti per il Ministero appellante e l'avvocato Lidia Carcavallo, per l'INPS.


Ritenuto in

FATTO

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall'odierna parte appellata Sig. MELLI Marco - già assistente UNEP cessato dal servizio dal 6 luglio 2005 - contro il Ministero della Giustizia, e nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. riconoscendo al medesimo:

- il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con computo di quanto percepito a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello spettante alla categoria C2 del CCNI, Comparto Ministeri, liquidate con sentenza del Tribunale di Taranto n. 11036/2002 (confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1600/2003 e dalla Corte di cassazione con sentenza n. 21011);

- la riliquidazione del medesimo trattamento con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio, con decorrenza dal collocamento a riposo.



Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Ministero della giustizia, per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto sulla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico da parte dell'INPDAP con il computo delle differenze retributive riconosciute giudizialmente per l'attività espletata in qualità di dirigente l'ufficio NEP. Omessa, apparente e contraddittoria motivazione.


L'appellante si duole della violazione dell'articolo 43 del d.P.R. 29 dicembre 1972, n. 1092 a fronte del quale la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio percepito e dagli assegni e indennità previsti dalla stessa disposizione o da altra legge, emolumenti che non annoverano quello erogato per lo svolgimento di mansioni superiori.

2) Violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa, insufficiente e apparente motivazione sulla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti economici del personale di pari qualifica e anzianità.

La parte ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento allo statuito adeguamento automatico della pensione al trattamento economico dei pari grado in servizio, alla stregua delle sentenze della Corte costituzionale pronunciate in materia e della giurisprudenza della Corte dei conti.

Conclusivamente viene invocato l'accoglimento dell'appello.

Con memoria depositata in data 15 febbraio 2016, si è costituito in



giudizio l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese.

Alla odierna pubblica udienza la dottoressa Romiti e l'avvocato Carcavallo hanno ribadito le loro richieste.

Considerato in

DIRITTO

1.L'appello è fondato per entrambi i motivi spiegati con lo strumento di impugnazione.

1.1. L'appellante lamenta, con la prima doglianza, l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 43 del d.P.R. 29 dicembre 1972, n. 1092, laddove ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico, previa inclusione nella base pensionabile delle differenze retributive riconosciute in via giudiziale per l'espletamento delle mansioni superiori.

La giurisprudenza della Corte dei conti formatasi in materia milita nel senso che il trattamento economico conferito ai dipendenti che svolgono mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza non ha, nella sua interezza, natura stipendiale o retributiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; pertanto, ai fini della liquidazione della pensione, non può nella sua essere ricompreso nella base pensionabile se non nella misura indicata dall'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (ex multis: Sezione Seconda Centrale d'appello 29



agosto 2013, n. 534).

Il trattamento assentito per lo svolgimento di mansioni superiori – proprio per la sua connaturata provvisorietà - ha carattere di emolumento meramente accessorio nella parte in esubero rispetto alla retribuzione spettante per la qualifica originariamente ricoperta.

E, in effetti, opinando come statuito nella sentenza appellata, si verrebbe a perdere qualunque distinzione tra mansioni superiori svolte solo in via provvisoria e funzioni assunte stabilmente a seguito di accesso alla qualifica superiore.

In estrema sintesi, aderendo alla riportata opzione ermeneutica, si verificherebbe la surrettizia trasformazione del mero incarico di svolgimento di funzioni superiori da provvisorio a definitivo, facendo acquisire lo status tipico della qualifica più elevata anche a chi svolge la corrispondente funzione solo in virtù di un'investitura provvisoria, in palese contrasto con le disposizioni che regolano lo specifico segmento dell'ordinamento.

Si deve, inoltre, considerare il principio di tassatività enunciato dall'articolo 43 del richiamato d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente l'inclusione nella base pensionabile, tra i quali non sono annoverabili le differenze retributive percepite per le funzioni più elevate espletate rispetto alla qualifica di appartenenza.

1.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della statuizione che



ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base dei miglioramenti economici conseguiti dal personale in servizio di pari qualifica e anzianità.

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza costante di questa Corte, nega il principio affermato nella gravata sentenza (ex multis: Sezione Prima centrale d'appello n. 157/2011, Sezione Seconda centrale d'appello n. 444/2010, Sezione Prima centrale d'appello n.402/2014).

La Corte costituzionale già con la sentenza n. 30 del 2004 ha affermato che "non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente" e "l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti", tra i quali "quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa".

In concreto, il legislatore ha ormai "svincolato i trattamenti pensionistici dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita"; "lo scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi", che in tal modo "indubbiamente" si determina, è giustificato, afferma sempre la Corte

costituzionale, dal "diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati".

Deve essere solo assicurata, viene ancora precisato, "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" e "l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti - ove siano comparabili i relativi profili professionali - può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia".

I richiamati principi sono stati poi ribaditi dallo stesso Giudice delle leggi con le sentenze n. 383 del 2004, n. 202 del 2006 e n. 234 del 2007.

Nel delineato contesto, riconoscere, come ha fatto il Giudice di primo grado, un "aggancio automatico" delle pensioni dei dipendenti pubblici alle retribuzioni non costituisce in realtà il "riempimento" di un vuoto normativo mediante una diretta applicazione dei principi costituzionali (artt. 36 e 38), quanto, invece, una violazione di tutte le disposizioni di legge ordinaria che ormai da tempo hanno stabilito il solo adeguamento (parziale) delle pensioni al costo della vita.

In definitiva, anche il secondo motivo di appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

2. Conclusivamente l'appello merita integrale accoglimento previo annullamento della sentenza impugnata.

La complessità della materia oggetto di controversia configura giusto

Sev. 1795/2016

motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'appello,


in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello in epigrafe

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 marzo 2016.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Luigi CALAMARO)




Depositata in Segreteria il

- 6 DIC. 2016

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Daniela D'Amaro)



5

Avv. Michele BRUNETTI
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
Via Principe Amedeo n.26- 74123 TARANTO
Tel./fax.099.4520120- Pec:brunetti.michele@oravta.legalmail.it

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

n. 91950

Ricorso per la revocazione della sentenza n.1295/2016

della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

per

il dott. **MELLI MARCO**, cod.fisc.MLLMRC33L06E463G, nato a La Spezia il 6/07/1933 e residente in Taranto alla via Regina Margherita n. 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele BRUNETTI (cod. fisc. BRNMHL61M13E155L), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata brunetti.michele@oravta.legalmail.it o al fax n.099.4520120 e che ai fini del presente giudizio elegge domicilio in Roma alla via Gianturco n.1, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Lenoci, giusta procura a margine del presente atto,

ricorrente,

contro

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro in carica p.t.

convenuto,

nonchè

l'**I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.)** in persona del legale rappresentante p.t.,

altro convenuto.

FATTO

Con ricorso alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia iscritto al n.29402 del registro di segreteria (anno 2009), il dott.Marco Melli -dedotto, tra l'altro, di essere stato dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia dal 1958, con la qualifica di Ufficiale Giudiziario, e dal 1974 fino al 06/07/2005 (data del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età), quale Dirigente l'Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto- chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, computando quanto effettivamente percepito per l'attività espletata in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e

formalmente attribuitagli e, in ogni caso, la riliquidazione del medesimo trattamento con aggancio ai miglioramenti economici attribuiti al personale di pari qualifica ed anzianità di servizio, con decorrenza dal collocamento a riposo.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'INPDAP e del Ministero della Giustizia, all'esito della discussione, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia pronunciava sentenza n.728/2014, depositata in Segreteria il 18/12/2014, con la quale accoglieva il ricorso e, per l'effetto, accertava il diritto alla riliquidazione della pensione, nei sensi in motivazione.

Avverso detta sentenza, con atto notificato all'odierno ricorrente a mezzo del servizio postale in data 14/2/2015, il Ministero della Giustizia proponeva appello, chiedendo il rigetto della domanda originariamente proposta dal dott.Melli. Quest'ultimo si costituiva ritualmente nel secondo grado di giudizio con memoria depositata in data 2/3/2016, deducendo l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con il favore delle spese. Si costituiva altresì in giudizio l'INPS (gestione ex INPDAP) per chiedere il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese.

L'appello, iscritto al n.48890 del registro di segreteria, veniva deciso dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale con sentenza n.1295/2016, depositata in data 6/12/2016 e non notificata, che, in riforma della decisione impugnata, accoglieva l'appello compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

La sentenza d'appello è frutto di palesi errori di fatto risultante dagli atti e documenti di causa e se ne chiede revocazione per i seguenti

MOTIVI

1. Preliminarmente, si osserva che il Giudice d'appello ha erroneamente esaminato gli atti processuali, al punto da non dare atto della formale costituzione in giudizio del dott. Marco Melli ed ignorare totalmente (ed immotivatamente) le sue allegazioni difensive. Ed invero, dalla lettura della sentenza d'appello emerge con tutta chiarezza che la Corte non si è neppure avveduta della costituzione in appello dell'attuale ricorrente con la memoria ritualmente depositata in data 2/3/2016 ed, ovviamente, nulla ha motivato in

ordine alle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dal medesimo appellato, nulla di ciò evidentemente avendo scrutinato.

2. Sempre in via preliminare, si rileva che il Giudice d'appello è incorso in evidente errore relativamente alla (implicitamente) ritenuta ammissibilità dell'appello, che infatti andava dichiarato inammissibile come formalmente eccepito dall'appellato, risultando palese che entrambi i motivi di gravame formulati dal Ministero della Giustizia erano inammissibilmente e surrettiziamente diretti ad ottenere una pronuncia su questioni di fatto e non di diritto, ovvero l'asserito svolgimento di fatto da parte del dott.Melli di mansioni superiori anzichè delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta. Ciò in aperta violazione dell'art.1, comma 5, del d.l. n.453/1993, convertito in legge n.19/1994, e ss.mm., che dispone che nei giudizi in materia di pensioni, l'appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è consentito per soli motivi di diritto.

3. Fermo restando quanto innanzi, il Giudice d'appello è chiaramente incorso nell'erronea lettura degli atti processuali allorquando, in ordine al primo motivo di gravame, ha fondato la propria decisione sulla supposizione di un fatto, ossia che l'appellato dott.Melli rivestisse la qualifica di "assistente UNEP" (cfr. pag. 2 sentenza), la cui verità è incontrastabilmente esclusa, risultando pacifico dagli atti e documenti di causa (oltre che acclarato dalle sentenze del Giudice Ordinario rese *inter partes*) che l'attuale ricorrente, alle dipendenze del Ministero della Giustizia, dal 1958 ha rivestito la qualifica di Ufficiale Giudiziario e, dal 1974 al 06/07/2005 (data di collocato a riposo), quella di **Ufficiale Giudiziario Dirigente l'Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, in virtù di formale atto di nomina ex PDG del 23/1/1974.**

Pertanto, in virtù della posizione formalmente attribuitagli e riconosciutagli di ufficiale giudiziario dirigente Unep, l'attuale ricorrente ha effettivamente percepito il corrispondente trattamento economico di C2 sino al 5/4/2000, e di C3, dalla data anzidetta sino al collocamento a riposo; detto trattamento è stato quindi acquisito stabilmente e conseguentemente andava incluso nella base pensionabile.

Infatti, alla luce della legislazione vigente, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, è da ricomprendere nella nozione di retribuzione annua ogni emolumento elargito in modo fisso e continuativo, dovuto obbligatoriamente, per legge o contratto di lavoro, quale corrispettivo per l'attività esplicata.

In tal senso è disposto dal citato art.43 del D.P.R. n.1092/1973 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato) ed ancor prima degli artt.15 e 16 della L.1077/1959.

Ciò detto, va doverosamente ribadito che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza d'appello di cui si chiede la revocazione, **il caso di specie è irriducibile al mero esercizio di fatto di mansioni superiori**, sicchè appare erroneo l'impianto motivazionale della decisione odiernamente impugnata.

Ed invero, è inoppugnabile che l'attuale ricorrente ha percepito gli emolumenti per i quali ha domandato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, avendo -giusta quanto definitivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di Taranto n.11306/2002, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n.1600/2003, a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.21011/2007- in virtù dell'atto formale di nomina a dirigente l'ufficio NEP della Sezione di Corte d'Appello di Taranto di cui al citato DPG 23/1/1974, effettivamente ricoperto stabilmente un posto di funzionario UNEP corrispondente al profilo 292 del DPR n.44/1990, ricompreso nella posizione economica C2 dal CCNL 16/2/1999 e, quindi, nella posizione economica C3 dal CCNI 5/4/2000, come peraltro espressamente previsto nella dotazione organica approvata con D.M. 30/12/2000.

In altri termini, nella fattispecie, l'attribuzione in favore del dott.Melli del trattamento economico di C2, prima, e di C3, poi, non è avvenuta in conseguenza dello svolgimento di fatto di funzioni di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza, ma è stata determinata in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario-dirigente Unep), nell'ambito della stessa area contrattuale di inquadramento (Area C), nella quale si distinguono solo

diverse posizioni economiche (C1, C2, C3), e non può che essere considerata come componente essenziale della retribuzione ordinaria, da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti.

Tant'è che l'amministrazione datrice di lavoro ha effettivamente corrisposto al dott.Melli, dal 29/11/2002 alla data di cessazione del rapporto, mensilmente in busta paga, il trattamento retributivo previsto dal CCNL per i funzionari inquadrati nella categoria C3, oltre che, in precedenza, le differenze retributive corrispondenti alla categoria C2; il tutto operando le ritenute assistenziali e previdenziali di legge.

Invero, se la pensione, in base alle norme sopra indicate, deve avere a riferimento la retribuzione annua contributiva -che è la risultante degli elementi fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività per il posto ricoperto- non v'è chi non veda come il dott.Melli abbia diritto all'inclusione nella base pensionabile degli emolumenti per cui è giudizio, che certamente hanno i caratteri di fissità e continuità della retribuzione relativa alla qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario-dirigente Unep).

D'altra parte, anche a voler prescindere dalle anzidette esaustive argomentazioni ed a voler seguire l'avversa infondata prospettazione, appare opportuno rilevare che, come già evidenziato nel ricorso introduttivo di primo grado, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che le differenze retributive corrisposte stabilmente ed ininterrottamente per un lungo periodo di tempo al dipendente pubblico sino al collocamento a riposo, attribuite per l'espletamento di funzioni superiori formalmente assegnate a seguito di vacanza di posto, devono essere considerate ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva (C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 20 febbraio 2004, n. 20; in termini anche C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 27 marzo 2002, n. 452; C.Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 24 ottobre 2000, n. 1856; C.Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 19 maggio 1998, n. 219), avendo natura di indennità fissa e continuativa liquidata in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto.

Alla luce di quanto innanzi, non v'è chi non veda come sia immune da vizi e meriti di essere confermata la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n.728/2014 nella parte in cui ha così ritenuto ed affermato:

<<Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale, che esclude la computabilità, nella base pensionabile, della maggiore retribuzione riconosciuta in sede giudiziale al dipendente per le mansioni superiori svolte prima della cessazione dal servizio, atteso che le differenze retributive in questione non costituiscono emolumenti fissi e continuativi.

Nella fattispecie all'esame, però, il ricorrente ha percepito detti emolumenti quale remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, ricompreso nella posizione economica C2 del CCNL del 16.2.1999 e, quindi, nella posizione economica C3 del CCNL del 5.4.2000.

In altri termini, l'attribuzione, in favore del ricorrente, del trattamento economico, prima, di C2 e, poi, di C3, non è avvenuta in conseguenza dello svolgimento di fatto di funzioni di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza, ma è avvenuta in ragione delle funzioni esattamente proprie della qualifica ricoperta e formalmente attribuitagli (ufficiale giudiziario -- Dirigente UNEP) e nell'ambito della stessa area contrattuale di inquadramento (Area C).>>.

Deve riconoscersi, pertanto, il diritto del dott. Melli alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con il computo nella base pensionabile degli emolumenti percepiti effettivamente percepiti sulla base della situazione di fatto innanzi acclarata.

4- Il Giudice d'appello è altresì incorso in errore allorquando, in ordine al secondo motivo di gravame, ha fondato la propria decisione sull'erronea supposizione che il riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del diritto del dott. Melli alla perequazione del proprio trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità di servizio, non costituisse il "riempimento" di un vuoto normativo mediante diretta applicazione dei principi costituzionali (artt. 36 e 38 Cost.), ma una violazione delle disposizioni di legge ordinaria che avrebbero escluso

tale aggancio, consentendo il solo adeguamento (parziale) delle pensioni al costo della vita.

Al riguardo appare doveroso evidenziare che l'errore del Giudice d'appello si apprezza particolarmente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 30/4/2015, non considerata (al pari di altra giurisprudenza costituzionale richiamata dall'appellato) dalla decisione di cui si chiede la revocazione. Orbene, con la citata sentenza n.70/2015, il Giudice delle leggi, tra l'altro, ha ribadito la necessità di prevedere uno strumento di adeguata perequazione dei trattamenti pensionistici *<<volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art.38, secondo comma, Cost.>>*, che si presti *<<contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013)>>*, sottolineando, altresì, che l'intervento del Legislatore in materia deve necessariamente *<<ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono>>*.

Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare che *<<Nell'applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell'affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art.36 Cost.>>*, osservando altresì che *<<Non a caso, fin dalla sentenza n.26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che*

proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «*ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta*», senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (*ex plurimis*, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'art. 36 Cost. «consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n.30 del 2004). Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «*dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona*» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).>> così da determinare una <<«*irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività*» (sentenza n. 349 del 1985)>>.

Sempre con la ridetta decisione n.70/2015, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito <<*il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993)*>>, ha sottolineato che <<*L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata*>>, rilevando, altresì che tale diritto, costituzionalmente fondato, non può essere irragionevolmente sacrificato nel nome di generiche esigenze finanziarie, e che non è consentito neppure al Legislatore intaccare <<*i*

diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.>>.

Pertanto, la configurazione della pensione quale retribuzione differita, ossia quale accantonamento graduale di una parte di retribuzione da percepire al termine della vita lavorativa, trova sicuro fondamento nelle decisioni del Giudice delle leggi, con specifico riferimento ai trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato; ciò soprattutto in considerazione dell'esigenza di assicurare un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo (cfr., oltre la innanzi richiamata sent. n.70/2015, le sentenze n. 501/1988, n.441/1993, n. 409/1995, n. 30/2004, n. 208/2014 ed, incidentalmente, la n. 116/2013) .

Da tale configurazione consegue l'applicazione, al trattamento di quiescenza, del criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, che viene perciò affiancato al criterio di adeguatezza sul "nesso inscindibile" che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., letti sinergicamente alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; tant'è vero che, in più occasioni -e, per quanto qui rileva, particolarmente per i dipendenti pubblici- la Corte Costituzionale ha costantemente ribadito come dai suddetti articoli derivi una particolare protezione del lavoratore, <<nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa>> (cfr. Corte Cost. n. 173/1986).

Alla luce di quanto innanzi, non v'è chi non veda come sia immune da vizi e meriti di essere confermata la decisione di primo grado, nella parte in cui la Corte dei Conti territoriale -ripercorsa puntualmente l'evoluzione della

giurisprudenza costituzionale, di legittimità e contabile nonché normativa in materia- ha rivendicato <<a sé il compito di interpretare in modo autonomo ed indipendente le norme costituzionali in materia pensionistica (artt. 36 e 38) - a maggior ragione, come nel caso in esame, in presenza di una interpretazione della Corte costituzionale espressa attraverso decisioni (mere) di rigetto, che non vincolano il giudice - giungendo ad affermare la vigenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del settore pubblico sulla base della applicazione diretta degli artt. 36 e 38 della Costituzione>>, osservando come <<La Corte costituzionale, data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico, ha costantemente affermato il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore della sua famiglia, nel pieno rispetto dell'art.36 Cost. (sentenze n. 243 del 1992; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980 e n. 124 del 1968) e tuttavia ha altrettanto costantemente affermato che non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art.38 Cost. sulla base di un "ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...) compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per farvi fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n.119 del 1991) - nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002 e sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993 - ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona " (sentenza n. 457 del 1998) >>, ma sottolineando altresì che <<La stessa Corte costituzionale ha, comunque, affermato che l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409 del 1995 e n. 226 del 1993). Nella

presente situazione delle pensioni del settore pubblico, pertanto, sembra non si possa individuare più l'esercizio di una discrezionalità legislativa nell'attuare - sia pur variamente - l'adeguamento costante tra i due tronconi del trattamento retributivo (quello di attività e quello pensionistico) ma che si debba parlare di una completa negazione di quel principio di "solidarietà" tra lavoratori e pensionati, cui si deve affiancare una solidarietà più ampia dell'intera collettività, come argomenta la sentenza costituzionale n. 226/1993; si tratta di principi che -aggiunge la sentenza- se non richiedono una rigorosa corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni previdenziali esigono però un limite di ragionevolezza nel legiferare che sembra nella specie del tutto obliterato, non essendoci più alcuna commisurazione delle pensioni agli stipendi. Né può essere dimenticato che se è vero -come la Corte costituzionale ha più volte rilevato- che il legislatore deve farsi carico della non illimitatezza delle risorse finanziarie, è anche vero che dalla natura retributiva del trattamento di quiescenza sembrano derivare conseguenze non trascurabili ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.>>.

Pertanto, del tutto coerentemente, il primo Giudice è giunto alla condivisibile conclusione che <<In applicazione, quindi, degli articoli 36 e 38 della Costituzione ritiene questo Giudice, per le considerazioni sopra espresse, che debba essere affermato il diritto del ricorrente alla perequazione del trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in attività di servizio.>>.

Per quanto innanzi dedotto e per tutti gli altri motivi articolati negli atti difensivi prodotti nei due gradi di giudizio, che qui si intendono espressamente richiamati, riproposti e trascritti,

si conclude

chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, voglia pronunciare la revocazione della sentenza n. 1295/2016, depositata in data 6/12/2016, pronunciata dalla Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale nel giudizio iscritto al n.48890 del registro di

segreteria (anno 2015) ed, in riforma della stessa, rigettare totalmente l'appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n.728/2014 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, depositata in data 18/12/2014, confermando integralmente quest'ultima sentenza, con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento di spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria, si chiede l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di primo e secondo grado, con il fascicoli di parte e relativi documenti come da indice. Si producono: copia conforme della sentenza della sentenza n. 1295/2016, depositata in data 6/12/2016, pronunciata dalla Corte dei Conti Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, di cui si chiede la revocazione; copia della memoria di costituzione nel grado di appello (giudizio n.48890) del dott. Melli depositata in data 2/3/2016.

Taranto 27 febbraio 2017

Avv. Michele Brunetti

Depositato in data 16 marzo 2017